

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4314 del 10/08/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA FULGOSI GIOVANNI S.R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI CARPENTERIA METALLICA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), VIA GRILLI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4460 del 09/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci AGOSTO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA FULGOSI GIOVANNI S.R.L.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI CARPENTERIA METALLICA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), VIA GRILLI

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta FULGOSI GIOVANNI S.r.l., avente sede legale e stabilimento in Comune di Rottofreno via Grilli, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Rottofreno e trasmessa dallo stesso con nota 18.5.2017, prot. n. 5990 (prot. Arpae 5881 di pari data), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "carpenteria metallica" svolta nel medesimo stabilimento;. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni a seguito di modifica della precedente situazione emissiva;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- lo stabilimento risulta autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 con D.D. n. 1562 del 27.7.2011 rilasciata dalla Provincia di Piacenza e confluita nel provvedimento unico del Comune di Rottofreno n. 3 del 10.8.2011;
- la modifica dello stabilimento consiste nell'installazione di un nuovo impianto di aspirazione e filtrazione delle polveri di molatura (emissione E3);
- dalla documentazione emerge l'aumento dei consumi di gas per saldatura, nonché la presenza di impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del Comune di Rottofreno del 19.6.2017 (prot. Arpae n. 7274 di pari data), con cui il medesimo ha trasmesso il proprio nulla osta al rilascio dell'AUA, comunicando che l'attività è compatibile sia con le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici comunali, sia con le disposizioni contenute nella zonizzazione acustica comunale, rispetto alla quale viene ricordato che la ditta ha dimostrato il rispetto dei limiti stabiliti. Con la medesima nota viene specificato che dallo stabilimento si generano solo acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura;
- nota del Servizio Territoriale di Arpae nodo di Piacenza del 5.7.2017 prot. 7966, con cui era trasmesso parere favorevole secondo determinate prescrizioni per quanto attiene le emissioni in atmosfera;
- nota 8.7.2017 prot. n. 49981 (prot. Arpae n. 8204 del 10.7.2017) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato il proprio parere favorevole, ricordando che la ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate a quanto previsto dal regolamento REACH/CLP;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpa e per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa e nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **FULGOSI GIOVANNI S.R.L.**;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **FULGOSI GIUSEPPE S.R.L.** (COD. FISC. 00177550332) - per l'attività di "carpenteria metallica" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno (PC) via Grilli (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 saldatura

Portata massima	1550 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolato	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)	5 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO ₂)	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 saldatura

Portata massima	1550 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/a

Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO _x)	5 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO ₂)	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 molatura

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/a
Altezza minima	7 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I. 10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
 - b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - c) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
 - d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - e) i controlli alle emissioni da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento e devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
 - f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
 - g) il termine ultimo di **messa in esercizio** dell'impianto di cui all'emissione E3 è fissato a due mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - h) il termine ultimo di **messa a regime** dell'impianto di cui all'emissione E3 è fissato a tre mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
 - i) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'arpa ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli dell'emissione E3 effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - j) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpa nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rottofreno sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.